

COMUNE DI LERICI
PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORD. N. 21 DEL 15/03/2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di ridefinire la disciplina viaria della **Calata Mazzini**, in funzione di un maggior controllo della zona a traffico limitato istituita con delibera di Giunta n.366 del 09/07/1994;

Dato atto che con ordinanza n.80 del 04/08/1994 si era proceduto a regolare l'accesso alla Calata Mazzini definendo l'estensione oraria e temporale in cui i conducenti di veicoli autorizzati potevano effettuare operazioni all'interno della stessa;

Visto il Regolamento Comunale sull'utilizzo della Calata Mazzini e l'ordinanza integrativa n.14 del 14/04/1999 dell'allora Responsabile del settore LL.PP., che suddivide la Calata in zone destinate:

- alla sosta di veicoli per consentire piccoli lavori di manutenzione alle unità da diporto e da pesca;
- alla sosta di gru semoventi di proprietà privata;
- all'alaggio e varo di unità da diporto e da pesca mediante gru;
- alla sosta dei cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- alla sosta di autovetture di servizio e di proprietà degli addetti all'Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto della Spezia;

Considerato che con deliberazione di Giunta n.164 del 04/06/2003 è stata manifestata la volontà di confermare l'atto istitutivo della z.t.l. n.366/94 e di modificare l'ordinanza n.80/94 istituendo una diversa articolazione oraria ed individuando categorie di utenti diversi in aggiunta a quelli originariamente previsti;

Dato atto che la disciplina viaria della Calata Mazzini rientra in quella più generale del Piano della Sosta relativo alla regolamentazione del transito e della sosta dei veicoli nel territorio comunale di Lerici;

Atteso che lo scopo del presente provvedimento è quello di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione n.164/03 e nuove disposizioni di Giunta scaturite da necessità e richieste avanzate dagli operatori economici che svolgono attività sulla Calata Mazzini, in considerazione dei numerosi esercizi pubblici ed attività lavorative ivi presenti;

Vista la delimitazione dell'area riservata alla sosta dei veicoli autorizzati, all'interno della Calata, e l'istituzione di un percorso pedonale a salvaguardia dei pedoni in transito;

Visto il D.Lgs. N.285/02 e s.m.i. (codice della strada) ed il Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 (T.U. Enti Locali);

Vista l'ordinanza n.80/94;

Visto il Regolamento comunale sull'utilizzo della Calata Mazzini e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta n.164 del 04/06/2003 ;

Preso atto della volontà di ridefinire la disciplina viaria della Calata da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito definita;

DISPONE

- la circolazione statica e dinamica all'interno della z.t.l. di Calata Mazzini, nell'ambito del divieto di transito e di sosta vigente per i veicoli non autorizzati all'accesso, viene disciplinata come segue:

a) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dei soli giorni feriali e con esclusione del sabato, sono consentiti il transito e la sosta, all'interno degli stalli identificati con segnaletica orizzontale e verticale, per gli autoveicoli immatricolati come autocarri e destinati alle operazioni di carico e scarico merci, per un tempo massimo pari a 30 minuti comprovati mediante l'esposizione di disco orario o comunque dispositivo idoneo ad indicare l'inizio della sosta; l'apertura della Calata dalle ore 14,00 alle ore 16,00 è valida nel periodo dal 16/09 al 14/06;

b) dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del sabato è consentito l'accesso e la sosta dei veicoli adibiti al trasporto merci utilizzati per l'effettuazione del mercato settimanale dagli assegnatari dei posteggi;

c) sono altresì autorizzati al transito ed alla sosta, durante l'orario sopra indicato, le autovetture che trasportano portatori di handicap con autorizzazione esposta ed i veicoli in servizio pubblico di piazza per il tempo necessario alla salita e discesa dei passeggeri.

Sono soggetti al rilascio di specifiche autorizzazioni i titolari di autorimesse già esistenti all'interno della Calata ed i portatori di handicap ivi residenti ed in possesso di apposito contrassegno, i quali vengono autorizzati al transito senza limitazione oraria.

Sono autorizzati "ope legis" al transito ed alla sosta senza limitazione oraria i veicoli appartenenti alle forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autoambulanze, ecc...

All'interno della Calata Mazzini è sempre vietata la circolazione e la sosta di motocicli e ciclomotori, è vietata inoltre la sosta di carrelli.

Sono soggetti al rilascio di specifiche autorizzazioni, anche in deroga al periodo previsto di 30 minuti per l'effettuazione di operazioni:

a) artigiani e lavoratori che dichiarano la necessità di effettuare interventi all'interno della Calata con veicoli adibiti al trasporto del materiale (immatricolati autocarri) ;

b) imprese edili e ditte di traslochi;

c) coloro che ottengono autorizzazioni per effettuare manifestazioni sportive, esposizioni e mercatini;

d) coloro che organizzano banchetti e cerimonie al castello di San Giorgio, gestito dal Consorzio Castello i cui gestori sono i riferimenti diretti per l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni;

e) coloro che dimostrino la necessità di permanere all'interno della Calata per motivi di lavoro senza limitazione temporale ed oraria;

f) altri casi valutabili di volta in volta dall'ufficio preposto, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento, si intendono abrogati i precedenti provvedimenti e si considerano privi di efficacia, a partire dal 15 febbraio p.v., i permessi esposti rilasciati in data antecedente al 31/01/2010.

Si invitano pertanto gli interessati a far pervenire in tempo utile eventuali richieste inerenti il rilascio di autorizzazioni presentando l'istanza all'ufficio protocollo del Comune o all'ufficio della Polizia Municipale, incaricata dell'esame delle domande.

Le autorizzazioni al transito ed alla sosta consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo.

ESPOSIZIONE

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi. La non esposizione, l'esposizione illeggibile nei dati essenziali e l'esposizione di fotocopie equivale alla mancata autorizzazione al transito ed alla sosta del veicolo.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

La violazione amministrativa a quanto sopra è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione in Z.T.L .

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio dei permessi di cui ai precedenti articoli, potrà essere dichiarato, così come previsto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. 20/10/1998, n.403), con "dichiarazione sostitutiva di certificazione" o con "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", escluso lo stato di famiglia che dovrà essere prodotto in carta libera.

Le dichiarazioni sono soggette a verifica da parte del Servizio di Polizia e qualora le stesse risultassero non veritiere si provvederà ai sensi di legge per false dichiarazioni e si procederà al ritiro del permesso.

Ad ogni studio professionale esistente all'interno della Calata è concesso n. 1 permesso di transito e di sosta, eventualmente con l'indicazione di più targhe. Per studi professionali si intendono: studi notarili e studi legali, studi di consulenza commerciale, studi di progettazione tecnica; agenzie di assicurazioni; agenzie immobiliari; agenzie di viaggio, banche, studi ambulatoriali.

L'ufficio di Polizia Municipale o suo delegato, anche su richiesta verbale in tutti i casi di accertata e comprovata necessità, per fatti non contemplati e nei casi non previsti dal presente provvedimento, è autorizzato a rilasciare esclusivamente permessi temporanei.

VALIDITA'

I permessi rilasciati in forza della presente normativa hanno validità al 31/12/2010 e possono essere prorogati di validità permanendo le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

L'autorizzazione si intende rinnovata con l'apposizione di un tagliando di convalida annuale costituita da un ologramma a rifrazione contenente il logo del Comune di Lerici e l'anno di validità, con obbligo da parte dei titolari del permesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, della conferma dei requisiti che hanno dato titolo al rilascio dello stesso.

SANZIONI

L'utilizzo dell'autorizzazione implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente provvedimento.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del C.P.P., in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.